

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124

iagi@iol.it

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



MATER SEMPER CERTA... ERAT, PATER NUMQUAM

Chi si accingerà a studiare la storia di famiglia nei prossimi anni dovrà modificare molti concetti che sino ad oggi sono stati considerati *landmarker* immutabili, uno dei quali era la certezza della madre. Il vissuto soggettivo nei confronti dell'evento procreativo negli ultimi vent'anni ha subito metamorfosi inimmaginabili in precedenza; il ruolo di madre si è frammentato in modo che: a) la madre genetica può anche non essere la madre gestazionale e sociale; b) la madre gestazionale può non essere la madre genetica e sociale; c) la madre sociale può non essere la madre genetica e gestazionale. Se rivolgiamo il nostro pensiero al periodo classico, gli antichi con il noto brocardo *Mater semper certa est, pater numquam* delineavano una condizione notoria di genitorialità e le incertezze in merito all'effettivo *status* paterno¹; ma oggi autorevole dottrina ha deciso che anche il tellurico principio del *mater semper certa est* può essere coinvolto da una crisi, a seguito del ben noto fenomeno della dissociazione fra madre genetica e madre gestante², prodotto dalle odierne tecnologie e ricerche mediche. In effetti, le disquisizioni di carattere etico vertono sull'annosa questione della verità materna. Chi è la vera madre? Per l'ordinamento

¹ In realtà, per diritto vigente all'epoca, l'appellativo *pater numquam* veniva agevolmente rappresentata dall'emblematica ipotesi in cui un'unione dell'uomo avvenisse con una schiava: unione che veniva delineata quale semplice rapporto di fatto, inidonea a produrre relazioni giuridiche fra padre e madre e, pertanto, la condizione del padre poteva essere ignota, mentre *mater semper certa est*. Si veda in proposito SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Catania, 192, p. 136 ss.

² Si veda GORASSINI, Procreazione artificiale eterologa e rapporti parentali primari, in *Dir. Fam.*, 1987, p. 1251.

civile³ è madre la partoriente, mentre, geneticamente parlando, è madre colei che ha fornito i cromosomi ovvero dal cui ovulo ha avuto inizio lo sviluppo dell’embrione. La diatriba si risolve votando a favore della prima soluzione. Così siamo di fronte ad un conflitto fra ordinamento civile e genetica, in poche parole si vuole relegare la genealogia genetica ad un’opinione non fondata sulla scientificità per dimostrare che noi siamo l’insieme di quello che ci hanno trasmesso geneticamente le nostre antenate, risultando con una finzione giuridica *figli* di chi ci ha partorito. Se penso al piacere di ritrovare i propri antenati che ci offre la ricerca genealogica documentale, mi rendo conto che questa certezza verrà negata ai discendenti di madri surrogate⁴. Nei secoli passati la certezza di conoscere la madre (giuridica e genetica) era garantita anche perché la nascita dei figli avveniva in casa e quindi era visibile a tutti (ovviamente qui non tratto degli scambi, o delle sottrazioni dei neonati), e ancora questa certezza continuò anche quando si prese l’abitudine di far nascere i figli nei luoghi di cura.

Oggi la madre⁵ che ha donato i propri cromosomi è destinata a rimanere una sconosciuta e con lei anche la sua famiglia, perché giuridicamente non si è parenti di tali possibili ascendenti e collaterali, mentre nel contempo assistiamo all’invenzione di una “*parentela*” con persone che geneticamente non hanno nulla a che fare. Sono un sostenitore del diritto assoluto di sapere chi furono gli ascendenti e quindi ritengo giusto - come lo deve essere per coloro che sono adottati o peggio ancora abbandonati - poter conoscere i genitori, e in questo caso specifico la madre genetica⁶.

Comunque sono sicuro che è solo questione di tempo, perché già ora possiamo mapparci geneticamente, e quindi tutte le persone che vogliono scoprire la verità sulla loro origine genetica, e anche coloro - o i loro discendenti - che hanno subito l’ingiustizia di non conoscere i propri genitori, potranno rispondere con certezza scientifica alla domanda che Farinata rivolse a Dante: “*Chi fuor li maggior tui?*”

³ Si veda l’art. 269, comma 3, c.c.; D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, art. 30.

⁴ Si intende per maternità surrogata quell’accordo in base al quale una donna (*madre surrogata*) presta il suo utero ad altra donna (*madre genetica*) al fine di far nascere la prole.

⁵ Penso che in questi casi sarebbe doveroso creare un’ulteriore parte nel registro delle nascite dei comuni dove annotare i nomi dei genitori genetici, in modo che i discendenti in determinati casi (scoperta di malattie genetiche o anche curiosità) possano chiedere di avere accesso ai dati in esso conservati.

⁶ Purtroppo il diritto di conoscere i propri genitori genetici viene spesso violato come accade ad esempio in Spagna, dove il Comitato bioetico ha ammesso che due donne lesbiche sposate possano essere considerate entrambe madri biologiche dello stesso figlio. Una di loro infatti può donare un ovulo che, inseminato da un seme maschile rigorosamente anonimo, verrà impiantato nell’utero dell’altra, la quale porterà avanti la gravidanza.